

**RINNOVO DELLA COLLABORAZIONE TRA AUTOMOBIL CLUB
D'ITALIA E REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA PER LA
PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI CONTRASTO ALL'EVASIONE
SULLA FISCALITA' DELL'AUTO, IN COOPERAZIONE
AMMINISTRATIVA, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA L. 241/90 E
DELL'ART. 5 DEL D.LGS 50/2016**

Tra

la Regione Autonoma Valle d'Aosta, di seguito "Regione", con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n. 1, codice fiscale n. 80002270074, rappresentata, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23/07/2010 n. 22, dal dirigente regionale pro-tempore della Struttura finanze e tributi, dott.ssa Luigina Borney, nata ad Aosta il 13 luglio 1966, C.F. BRNLGN66L53A326H

e

l'Automobile Club d'Italia, di seguito ACI, con sede in Roma Via Marsala n. 8, codice fiscale n. 004933410583 e partita IVA 00907501001 (di seguito ACI), nella persona dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17 luglio del 1945, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Ente in virtù dei poteri di cui all'art. 21 dello Statuto dell'ACI.

Premesso che:

1. con decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 13 recante "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di motorizzazione civile e di tasse automobilistiche" sono state trasferite alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni relative alla riscossione, all'accertamento, al recupero ed ai rimborsi della tassa automobilistica, nonché l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativi alla tassa stessa;

2. il decreto legislativo n. 28 gennaio 2008, n. 13 ha trasferito alla Regione Autonoma Valle d'Aosta le funzioni della Motorizzazione civile, altrove svolte dallo Stato, e che tale situazione è riconducibile alla particolarità della Regione Autonoma Valle d'Aosta;
3. il decreto luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 457, nel prevedere la soppressione della Provincia di Aosta ha stabilito il conferimento alla Valle d'Aosta di “tutte attribuzioni che le leggi vigenti conferiscono alla provincia” e che successivamente con l’articolo 10 della legge 26 novembre 1981, n. 690, è stato chiarito che le leggi riguardanti l’attribuzione di tributi, contributi e diritti alle province si applicano per il territorio della Valle d’Aosta nei confronti della Regione;
4. la disciplina della gestione regionale delle tasse automobilistiche è contemplata nel Titolo II della legge regionale n. 15 maggio 2008, n. 9 recante “Assestamento del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l’anno 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010”;
5. l’art. 15 della legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi) reca la disciplina generale degli accordi di cooperazione tra pubbliche amministrazioni;
6. l’articolo 5, comma 6, del d.lgs 50/2016 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) esclude dal proprio ambito di applicazione gli accordi tra Amministrazioni qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:
 - a) l'accordo stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti, finalizzata a garantire che i servizi pubblici che essi sono tenuti a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che essi hanno in comune,
 - b) l'attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico,

- c) le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;
7. Aci, in cooperazione con il titolare del tributo, gestisce il ruolo tributario e tutte le attività di controllo, recupero e assistenza con organizzazione propria e proprie tecnologie nelle regioni Emilia Romagna, Umbria, Abruzzo, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Sicilia e nelle due Province Autonome di Trento e Bolzano e, con tecnologie proprietarie, in Toscana; gestisce altresì tutte le attività di assistenza sul territorio con tutta la propria organizzazione nelle Regioni Lombardia, Liguria e Calabria e che, pertanto, possiede elevata professionalità ed esperienza nella materia;
 8. la Regione ritiene utile, nell'assistenza ai contribuenti, poter continuare a disporre di un qualificato punto di front-office rappresentato dallo sportello del PRA di Aosta il quale, considerato il fondamentale apporto per la gestione delle pratiche in materia di tassa automobilistica e per la professionalità degli operatori, risulta essere un importante punto di riferimento per i contribuenti e per la Regione;
 9. è dovere della Regione procedere ad una cooperazione rafforzata con altri enti al fine di poter mettere in atto ulteriori attività volte al recupero di imposte nell'ottica di contrastare l'evasione fiscale.
 10. La deliberazione di Giunta 1612/2014 ha approvato lo schema di accordo con ACI per una cooperazione amministrativa al fine dell'avvio di un progetto sperimentale di integrazione di sorgenti di dati finalizzato al contrasto all'evasione fiscale. I risultati delle attività seguite alla stipula dell'accordo, avvenuta in data 26 novembre 2014, hanno soddisfatto entrambe le parti.

Le Parti convengono quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELL'ACCORDO

1. Oggetto dell'Accordo è una cooperazione amministrativa realizzata attraverso una fattiva collaborazione tra ACI e Regione al fine della prosecuzione del progetto di integrazione di sorgenti di dati sviluppato secondo le metodologie proprie dei sistemi ontologici, finalizzato alla conoscenza dei fenomeni legati alla fiscalità dell'auto e al

contrasto all'evasione fiscale, avviato a seguito della deliberazione della Giunta regionale 1612/2014.

2. A complemento e al fine di conservare un canale di accesso pubblico per tutti gli utenti che richiedano assistenza, onde raccogliere informazioni immediatamente utilizzabili circa le cause principali di evasione o errore nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria, ACI metterà a disposizione della Regione per la durata dell'Accordo un servizio di assistenza e consulenza ai contribuenti mediante accesso diretto agli sportelli della propria Unità Territoriale di Aosta. L'Unità Territoriale opererà, a tal fine, seguendo le clausole e le condizioni tecniche contenute nella Convenzione integrativa approvata con la deliberazione di Giunta regionale n. 683 del 23 maggio 2014.

3. Inoltre, ACI metterà a disposizione di Regione l'utilizzo dell'archivio ottico così come costituito nel corso del contratto di servizio di supporto alla gestione regionale delle tasse automobilistiche concluso il 31/12/2014.

ART. 2 - DURATA DELL'ACCORDO

1. Il presente Accordo di collaborazione decorre dal 1° gennaio 2017 e ha termine il 31 dicembre 2019.

ART. 3 – COMPITI DELLE PARTI

1. Con il presente Accordo ACI si impegna ad espletare le seguenti attività:

1.1 assistenza e consulenza ai contribuenti e raccolta informazioni sulle principali cause di evasione ed errore nell'assolvimento dell'obbligazione tributaria, mediante la propria Unità Territoriale di Aosta;

1.2 messa a disposizione dell'archivio ottico "TITANO" utilizzato da Regione nel periodo 1/01/2010 – 31/12/2016;

1.3 consulenza e supporto in materia di fiscalità dell'auto attraverso la

prosecuzione, in collaborazione con l'Università di Trento, del progetto di integrazione di sorgenti di dati, sviluppata secondo le metodologie proprie dei sistemi ontologici, e di analisi ed elaborazione delle informazioni, finalizzata principalmente al contrasto all'evasione fiscale, da attuare secondo le seguenti fasi:

- a) analisi delle banche dati a disposizione della Regione da utilizzare nell'ambito del progetto elaborato da Aci in collaborazione con l'Università di Trento;
- b) mantenimento e adattamento del modello agli obiettivi della Regione in materia di contrasto all'evasione;
- c) supporto alla funzione di studio e statistica dei fenomeni fiscali e patrimoniali connessi alla gestione dei veicoli;

1.4 attività di formazione.

2. Con il presente Accordo la Regione si impegna a:

2.1 mettere a disposizione di ACI il proprio archivio regionale per le attività di cui all'art. 3 punti 1.1 e 1.3, di seguito denominato "Archivio Regionale Tasse Automobilistiche" o "Archivio", sul quale questi opererà con le funzionalità riportate nell'Allegato A alla DGR 683/2014 per il quale, ferme restando le funzionalità del sistema, potranno essere previste, da parte della Regione, variazioni in ordine alle modalità operative a seguito di modifiche evolutive dell'Archivio; analogamente sarà messo a disposizione il nuovo archivio regionale delle tasse automobilistiche, denominato SPX, e la cui attivazione è prevista nel 2017.

2.2 collaborare con ACI nell'analisi delle banche dati a disposizione della Regione e nell'adattamento dell'architettura ontologica del progetto nella maniera più performante, per addivenire ad una condivisione dei dati finalizzata al contrasto all'evasione fiscale nel settore dell'imposizione regionale;

2.3 collaborare nell'individuazione di possibili ambiti di contrasto all'evasione fiscale e delle relative modalità attuative.

I dati resi disponibili dalla Regione per l'esercizio delle attività previste dal presente Accordo, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, non possono essere utilizzati da ACI per altri scopi.

Le obbligazioni delle parti sono regolate dal presente accordo e, per quanto in esso non previsto, dalle norme del codice civile.

ART. 4 – ATTIVITA' ESPLETATE DA ACI

4.1 Messa a disposizione dell'archivio ottico già utilizzato da Regione nel periodo 1/01/2010-31/12/2016.

ACI mette a disposizione di Regione l'operatività del sistema di archiviazione ottica dei documenti, organizzato sotto forma di archivio documentale, con le modalità attualmente operative, in modo da consentire alla Regione la diretta consultazione/estrazione delle informazioni in esso contenute, anche mediante più sistemi di interrogazione. ACI, inoltre, continua a gestire e ad alimentare con la documentazione cartacea presentata dai contribuenti presso l'Unità Territoriale di Aosta, l'archivio documentale.

Acì, infine, garantisce l'accesso e la possibilità di alimentare l'archivio alle agenzie di pratiche auto convenzionate con la Regione per il servizio di assistenza ai contribuenti di cui alla DGR 683/2014.

4.2 Prosecuzione, in, del progetto di integrazione di sorgenti di dati per il contrasto all'evasione fiscale

Il progetto, messo a punto con la collaborazione dell'Università di Trento, basato su un approccio "semantico-ontologico" ha permesso di creare una base di conoscenza digitale in grado di rappresentare entità e relazioni contenute in flussi informativi provenienti da database diversi e non omogenei tra loro: si è potuto addivenire alla realizzazione di interrogazioni su grandi volumi di dati al fine di isolare posizioni meritevoli di attenzione dal punto di vista del contrasto all'evasione fiscale.

I risultati ottenuti nel biennio 2015/2016, conducono a proseguire nel progetto estendendolo ad altre tipologie di tributi o ad altri enti e amministrazioni locali interessate.

ACI e Regione si impegnano a fornire i dati a loro disposizione pertinenti a soggetti residenti in Valle d'Aosta, giuridicamente utilizzabili, ed ogni supporto tecnico-informatico necessario al progetto.

4.3 Supporto alla funzione di studio e statistica dei fenomeni fiscali e patrimoniali connessi alla gestione dei veicoli

ACI assiste Regione nella predisposizione di studi e statistiche concernenti i fenomeni fiscali e patrimoniali connessi alla gestione dei veicoli, estraendo, elaborando e analizzando dati ed informazioni anche non proprietari. Qualora dati o informazioni non siano proprietari i maggiori costi derivanti dall'acquisizione delle informazioni sono a carico di Regione.

Gli studi e le statistiche prodotte con dati di proprietà di ACI, potranno essere utilizzati anche disassemblati dalla Regione per gli scopi e le finalità riconducibili alla gestione fiscale dei veicoli, non potranno essere ceduti a terzi e restano di proprietà di ACI.

4.4 Attività di formazione

ACI metterà a disposizione la propria esperienza e le proprie competenze nel corso delle sessioni formative di volta in volta indette dalla Regione, con la partecipazione di funzionari esperti nelle materie oggetto del corso.

ART. 5 – RIMBORSO ONERI

1. Per l'attività svolta in esecuzione della presente convenzione verrà riconosciuto ad ACI:

- a) Euro 11.224,00 (€ 9.200,00 + IVA) annui per l'attività di assistenza ai contribuenti attuata dall'Unità territoriale di Aosta;
- b) Euro 8.784,00 (€ 7.200,00 + IVA) annui per l'attività di consulenza e supporto in materia di fiscalità dell'auto attuata attraverso la prosecuzione del progetto di integrazione di sorgenti di dati finalizzata al contrasto all'evasione

fiscale.

ART. 6 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

1. Oltre alle ipotesi regolate nel presente accordo, la risoluzione dell'accordo trova disciplina nelle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 1453 e ss.
2. La Regione, ai sensi dell'articolo 1456 del c.c., potrà risolvere di diritto l'accordo, previa dichiarazione da comunicarsi ad ACI mediante raccomandata A/R, nei seguenti casi:
 - nei casi di mancato rispetto degli obblighi relativi alla riservatezza;
 - nei casi di inosservanza delle disposizioni in ordine al divieto di cessione dell'accordo.

ART. 7 – RECESSO

1. Le parti si riservano il diritto di recedere in qualunque tempo dall'Accordo, qualora, per effetto di una riforma generale del tributo, sua soppressione o trasformazione o comunque in tutti i casi in cui, per effetto di modificazioni sostanziali nell'attuale regime normativo e gestionale, le stesse ritengano il servizio non più rispondente all'interesse pubblico.

ART. 8 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO

1. In nessun caso, le parti potranno cedere in tutto o in parte il presente Accordo e/o i diritti e gli obblighi dal medesimo derivanti.

ART 9. – REFERENTI PER L'ACCORDO

1. La Regione metterà a disposizione un proprio ufficio di riferimento e provvederà a nominare un Responsabile che dovrà relazionarsi e con il competente Servizio Gestione Tasse Automobilistiche di ACI.

2. ACI garantisce che all'interno della propria organizzazione vi sia un responsabile di riferimento al quale la Regione possa rivolgersi per le richieste, le informazioni, le segnalazioni di disservizi o di anomalie ed ogni altra comunicazione relativa al rapporto di collaborazione.

ART. 10 – PRESCRIZIONI SPECIFICHE A CARICO DELLE PARTI

1. Fatto salvo il rimborso di cui al precedente articolo 5 restano a carico delle parti tutti gli eventuali ulteriori oneri ed i rischi relativi derivanti dalla prestazione delle attività previste nel presente accordo.

2. Sono a carico di Regione, oltre il rimborso degli costi sostenuti da ACI previsti e quantificati all'art. 5 del presente accordo, gli oneri derivanti dalle attività di reperimento e fornitura dati, necessari ed indispensabili per consentire ad ACI il mantenimento e l'implementazione delle funzionalità del progetto

3. ACI si impegna ad eseguire le attività oggetto dell'accordo con efficienza ed efficacia, secondo i principi di trasparenza amministrativa, utilizzando strutture, personale e tecnologie idonee ad assicurare, nell'interesse della Regione e del contribuente, procedimenti semplici e rapidi.

4. Tutte le attività svolte da ACI e da Regione sono soggette alla normativa statale e regionale in materia di diritto d'informazione, accesso agli atti, autocertificazione, tutela dei dati personali, semplificazione, conservazione degli atti, informatizzazione delle procedure.

5. ACI e Regione, anche dopo la scadenza del presente accordo, sono tenuti a provvedere agli adempimenti necessari alla rendicontazione, alla riconsegna della documentazione e a quanto altro attinente alle attività da ciascuno svolte.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI E OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali,

di cui al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal servizio oggetto del presente accordo, la Regione, in qualità di Titolare del trattamento dei dati, nomina ACI Responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 29 del citato decreto.

2. ACI si impegna a:

- trattare i dati personali che gli verranno comunicati dalla Regione per le sole finalità connesse allo svolgimento delle attività previste dal servizio, in modo lecito e secondo correttezza;
- nominare per iscritto gli incaricati del trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- garantire la riservatezza di tutte le informazioni che gli verranno trasmesse, impedendone l'accesso a chiunque, con la sola eccezione del proprio personale espressamente nominato quale incaricato del trattamento e a non portare a conoscenza di terzi, per nessuna ragione e in nessun momento, presente o futuro, le notizie e i dati pervenuti a loro conoscenza, se non previa espressa autorizzazione scritta della Regione;
- mantenere indenne il personale della Regione dalle conseguenze di ogni sanzione, azione, ricorso e domanda comminati o promossi nei suoi confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, dall'Autorità Giudiziaria e dagli interessati del trattamento, dovute al mancato rispetto della vigente normativa sulla privacy da parte di ACI.

3. A tal scopo ACI:

- adotta idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del d.lgs. 196/2003;
- adotta tutte le misure di sicurezza, previste dagli articoli da 33 a 36 del d.lgs. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi di cui all'articolo 31, analiticamente specificate nell'allegato B del decreto stesso denominato "Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza";

- consente al personale autorizzato dalla Regione di effettuare controlli sul rispetto delle istruzioni impartite nonché delle misure di sicurezza adottate. Al fine di salvaguardare la riservatezza dei dati trattati dal Soggetto autorizzato per conto di altri titolari, detti controlli saranno preventivamente concordati.
- 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Regione avrà la facoltà di dichiarare risolta di diritto l'accordo, fermo il diritto al risarcimento di tutti i danni che ne dovessero derivare alla Regione.
- 5. La Regione si impegna a tenere indenne il Responsabile del trattamento dei dati dalle conseguenze pregiudizievoli derivanti da eventuali ricorsi, azioni di ogni genere, anche giudiziarie, da chiunque promossi, ovvero da sanzioni e provvedimenti adottati nei loro confronti dal Garante per il trattamento dei dati personali, che siano derivati dal mancato rispetto della normativa vigente in materia da parte della Regione.
- 6. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice della privacy) e successive modificazioni, la Regione si impegna a trattare i dati contenuti nel presente accordo esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.

ART. 12 – SOTTOSCRIZIONE DIGITALE

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 2bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Aosta, il

Per la Regione Autonoma Valle d'Aosta

Il Dirigente della

Struttura finanze e tributi

Luigina Borney

Documento firmato digitalmente

Per l'Automobile Club d'Italia

Il Presidente

Angelo Sticchi Damiani

Documento firmato digitalmente